Area tutela e valorizzazione ambientale

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

Centralino: 02 7740.1 www.cittametropolitana.mi.it



Data 20.03.2018

Protocollo n. 69013 - Atti: 9.9/2008/389

Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

e p.c. Pagina 1

Spett.le Eco Eridania S.p.A. ufficio.tecnico@pec.ecoeridania.it

Spett.le

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza U.O. Attività Produttive e Controlli dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le Comune di San Giuliano Milanese comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Spett.le A.T.S. Milano Città Metropolitana Dipartimento Prevenzione medica dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it

Spett.le Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Oggetto: Eco Eridania S.p.A. con sede legale in Arenzano (GE) - Via Pian Masino n. 103/105 ed installazione IPPC in San Giuliano Milanese (MI) - Via Sardegna n. 1. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 1081/2018 del 12.02.2018. Presa d'atto.

La presente fa riferimento alla nota di codesta Società del 15.03.2018 (prot. gen. n. 64695) con la quale comunica di voler rinunciare, per problematiche di carattere logistico, alle agevolazioni tariffarie, dettate dalla d.g.r. 19461/2004 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", relative alla diminuzione nella misura del 10% degli importi fideiussori da prestare riguardanti l'operazione di messa in riserva (R13), qualora i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi.

Dato atto che tutte le aree dell'impianto ad oggi autorizzato vengono utilizzate alternativamente sia per operazioni di messa in riserva (R13) che per operazioni di deposito preliminare (D15).

Fatto rilevare, pertanto, che per il calcolo della garanzia finanziaria è stato considerato unicamente il coefficiente previsto per il deposito preliminare (D15) per il quale la d.g.r. 19461/2004 non prevede alcuna agevolazione.

Rilevato, quindi, che tale rinuncia non comporta alcun adeguamento della garanzia finanziaria prestata.

Tutto ciò premesso, si prende atto che i rifiuti in entrata all'impianto e sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) verranno stoccati presso lo stesso per periodi superiori a 6 mesi.

Data 20.03.2018

Protocollo 69013 fasc. 9.9/2008/389

Pagina 2



Si comunica quanto sopra agli Enti ed Organi Tecnici in indirizzo, ciascuno per propria competenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.